



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE

e, p.c. All'Ufficio I - Gabinetto del Capo
Dipartimento
SEDE

All'Ufficio del Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

OGGETTO: chiarimenti mancato inquadramento dei vigili del fuoco come vigili del fuoco esperti ex D.Lgs. 127/2018.

Si fa riferimento ad alcune note sindacali qui pervenute con le quali si lamenta un'anomalia nell'inquadramento dei vigili del fuoco con decorrenza dell'assunzione 30.12.2013, che riterrebbero di non essere stati inquadrati come "vigile del fuoco esperto" pur avendone i requisiti.

Tale personale non poteva essere inquadrato nella qualifica di "vigile del fuoco esperto" in quanto alla data del 1° gennaio 2018, non aveva maturato i quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di "vigile del fuoco".

Durante il corso di formazione la qualifica ricoperta è infatti quella di "allievo" e "allievo vigile del fuoco in prova" e solo al termine del periodo di applicazione pratica si consegue la nomina a "vigile del fuoco" con la conseguente immissione in ruolo.

Pertanto il servizio prestato durante il corso di formazione non poteva essere considerato da questa Amministrazione come periodo utile ai fini dell'inquadramento, così come previsto dall'art. 245 del D.Lgs. 127/18 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco). - c. 1. *"Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. - c. 2. Il personale*

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto".

Non essendo menzionata espressamente la qualifica di "allievo vigile del fuoco", la relativa anzianità maturata durante il corso di formazione, stando alla lettera della norma, non deve essere computata nel calcolo dell'inquadramento così come invece previsto dalla norma che disciplina la promozione a ruolo aperto a "vigile del fuoco esperto": art. 8 del D.Lgs. 127/2018 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale). - c. 1. *"La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.- c. 2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco".*

Conclusivamente, tutti i vigili del fuoco con data di assunzione 30 dicembre 2013 - quanto prima - saranno avviati allo scrutinio per la promozione a "vigile del fuoco esperto" con decorrenza 1° gennaio 2018, senza alcun danno, sia in termini di progressione di carriera che economico.

Tanto si rappresenta per il cortese inoltro, da parte di codesto Ufficio, alle OO.SS.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pellos